



no successivo al versamento sino a quello della restituzione;

b) che al termine di ogni anno sarebbero state determinate le somme a credito degli Istituti finanziatori, conteggiando gli interessi 6% sul montante, all'inizio dell'anno stesso, dei crediti dei medesimi Istituti per i versamenti effettuati negli anni precedenti e gli interessi semplici 6% sui versamenti effettuati nel corso dell'anno;

c) che entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministero delle Finanze, ora Tesoro, avrebbe comunicato l'importo delle somme che i due Istituti finanziatori avrebbero dovuto mensilmente versare nel corso del successivo esercizio, salvo congruaglio a fine dell'esercizio stesso;

d) che il medesimo Ministero si obbligava, a norma dell'art. 6 della su citata convenzione, a restituire, in quote uguali, ai due Istituti finanziatori le somme a loro credito, quando fossero risultate eccedenti disponibili rispetto al fabbisogno di ciascun esercizio sull'anzidetto fondo consolidato, inizialmente di L. 150 milioni.